


L'AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE.

LA MATEMATICA DELLA CASS. S.U. N. 15130/2024 E LA MATEMATICA DELLA LETTERATURA.



12 luglio 2024

dott. Roberto Marcelli

Copia del documento e delle slide sono disponibili su richiesta a: info@studiomarcelli.com

1. Nella sentenza si riporta inizialmente un improprio e vincolante presupposto matematico, con una indicazione delle caratteristiche del piano di ammortamento che viene a prevaricare e pregiudicare le deduzioni giuridiche successive. Si riporta: *‘Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull’intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l’importo concordato della rata costante e l’ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa’.*

Questa è la descrizione delle modalità praticate dagli intermediari, ma non trova alcuna rispondenza nella letteratura matematica. L’ammortamento alla francese, come l’ammortamento all’italiana, può essere espresso in regime semplice o in regime composto, con la periodica imputazione degli interessi calcolati sulla quota capitale in scadenza o sul debito residuo, o ancora, con modalità intermedie convenute tra le parti. Matematicamente rimane acclarato che l’impiego del regime composto comporta ineluttabilmente una maggiorazione degli interessi, corrispondente all’inclusione nella rata di interessi su interessi.

L’alternativa fra capitalizzazione semplice e composta nei piani di ammortamento è ovviamente nota, oltre che alla dottrina, anche alla Banca d’Italia, che ne tiene conto nelle disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari rivolte ai consumatori.

2. Diversamente, la rata costante, nel rapporto proporzionale del tasso ex art. 1284 c.c., può essere agevolmente riferita a scaglionamenti di rimborsi diversi, più accelerati, **pur anche con quote capitale crescenti e, corrispondentemente, quote interessi decrescenti.** Risulta più equo, trasparente e funzionale all'efficienza del mercato del credito, lasciare al prenditore la scelta delle modalità di rimborso, più congeniali alle proprie esigenze e disponibilità.

Ad esempio, per un capitale erogato di € 1.000, con rimborso in 10 rate annuali, il criterio di rimborso potrebbe essere accelerato, convenendo una proiezione temporale crescente linearmente, anziché esponenzialmente (€ 77,5, € 82,5, € 87,5, € 92,5, € 97,5, € 102,5, € 107,5, € 112,5, € 117,5, € 122,5), per un utilizzo medio del capitale più contenuto (€ 591,2 in luogo di € 627,4). Volendo, al tempo stesso, convenire anche il pagamento di una rata costante nell'adempimento, per il tasso ex art. 1284 c.c. del 10% è sufficiente calcolare gli interessi che maturano in ciascun anno sull'utilizzo del capitale che rimane dopo ogni rimborso e poi semplicemente dividere il montante per il numero di anni $(1.000 + 591,25)/10$ per ottenere la rata costante di € 159,125 (Tav.3.A).

FINANZIAMENTO AMMORTAMENTO FRANCESE: ADEMPIMENTO

Tav. 3

(Capitale € 1.000, rata annuale posticipata, durata 10 anni)

Anno	rimborsi capitale crescenti linearmente										rimborsi capitale crescenti esponenzialmente				
	3.A Regime semplice 10%					3.B Regime semplice 10,61%					3.C Regime composto 10,00%				
	Interessi semplici corrisposti anticipatamente										Interessi composto corrisposti anticipatamente				
	Quota capitale	Quota interessi	Rata	Residuo debito		Quota capitale	Quota interessi	Rata	Residuo debito		Quota capitale	Quota interessi	Rata	Residuo debito	
Capitale				Interessi maturati	Capitale				Interessi maturati	Capitale				Interessi maturati	
0	-	-	-	1000,0	-	-	-	-	1000,0	-	-	-	1000,0	-	
1	77,5	81,6	159,1	922,5	18,4	77,5	85,2	162,7	922,5	20,9	62,7	100,0	162,7	937,3	-
2	82,5	76,6	159,1	840,0	34,0	82,5	80,2	162,7	840,0	38,5	69,0	93,7	162,7	868,2	-
3	87,5	71,6	159,1	752,5	46,4	87,5	75,2	162,7	752,5	52,5	75,9	86,8	162,7	792,3	-
...
9	117,5	41,6	159,1	122,5	24,4	117,5	45,2	162,7	122,5	27,3	134,5	28,2	162,7	148,0	-
10	122,5	36,6	159,1	-	-	122,5	40,2	162,7	-	-	148,0	14,8	162,7	-	-
Tot.	1.000,0	591,3	1.591,3			1.000,0	627,5	1.627,5			1.000,0	627,5	1.627,5		
<i>Utilizzo medio periodale del capitale</i>				591,25		591,25					627,45				
Prezzo ex art. 1284 c.c. (Inter./Finaz. m. x 10)				10,00%		10,61%					10,00%				
Tasso effettivo annuo (TAE)				9,48%		10,00%					10,00%				

4. Risulta evidente che, per un contratto pattuito nel medesimo finanziamento iniziale e nel medesimo flusso di rate - che include, quindi, una stessa *spettanza* degli interessi - a rimborsi diversi, esprimenti una differente velocità, corrispondono prezzi ex art. 1284 c.c. differenti.

Nei finanziamenti ad ammortamento graduale per la definizione univoca dell'obbligazione accessoria degli interessi, rimane determinante la pattuizione, **sia della velocità di produzione/maturazione degli interessi espressa dal tasso ex art. 1284 c.c., sia della velocità di rimborso del capitale, espressa dai rimborsi periodali del capitale** che definiscono l'*utilizzo medio periodale del capitale*, senza il quale risulterebbe, matematicamente, indeterminato il tasso convenzionale (tasso ex art. 1284 c.c. = $\text{obbligazione accessoria} / \text{utilizzo medio periodale del capitale} \times n$).

$$I = \text{tasso} \times (D_0 + D_1 + D_2 + \dots + D_{n-1}) = \text{tasso} \times D_m \times n$$

$$\text{tasso} = \frac{I \text{ (monte interessi)}}{\text{utilizzo medio periodale del capitale} \times n}$$

dove con D_k sono indicati i debiti residui e con D_m il finanziamento medio periodico o '*utilizzo medio periodale del capitale*'.

5. La *spettanza* degli interessi, nel suo valore complessivo, si qualifica nel momento originario della pattuizione, come obbligazione pecuniaria accessoria, nella proporzionalità al tasso convenuto che ne misura la velocità di maturazione/produzione in funzione del tempo e dell'utilizzo del capitale convenuti; informata al principio nominalistico, proprio alla natura infruttuosa degli interesse, rimane determinata nell'importo, in termini indipendenti dalle modalità di adempimento (velocità di pagamento): come ribadito dalla Cassazione, *'le implicazioni economiche delle modalità temporali dell'adempimento sono estranee al contenuto dell'obbligazione'*. La pattuizione dell'obbligazione accessoria è riferita esclusivamente al calcolo dell'interesse semplice, distinto dal regime finanziario, semplice o composto, che riguarda, al tempo stesso, sia il calcolo dell'interesse sia le modalità di pagamento.

'I frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto', non il viceversa; non è il diritto (capitale) che si ragguaglia, periodo per periodo, ai frutti civili che esitano dal criterio di imputazione degli interessi adottato dall'intermediario nell'adempimento.

6. Appare alquanto indebito sottrarre all'assenso del prenditore un elemento sostanziale del contratto, la cui scelta risulta costituire una prerogativa del prenditore, **relegandolo al valore che residua dalla rata, in funzione del criterio di imputazione degli interessi**: l'utilizzo del capitale, da variabile indipendente, conformante l'equilibrio del contratto, diverrebbe variabile dipendente dal valore della *spettanza* degli interessi e della relativa imputazione, oltre che della rata costante pattuita.

Nei principi che informano l'ordinamento, la pattuizione del finanziamento - nell'obbligazione principale e nell'obbligazione accessoria corrispondente al tasso ex art. 1284 c.c. - non risulta condizionata all'esigibilità anticipata degli interessi maturati ad ogni scadenza: quest'ultima interessa esclusivamente l'adempimento.

Il pagamento anticipato degli interessi maturati sottende pur sempre la precedente e funzionale pattuizione della velocità di maturazione espressa dal tasso convenuto esclusivamente in ragione semplice, anziché composta, alla quale corrisponda un '*contenuto assolutamente univoco*': ma tale '*contenuto univoco*' presuppone, per antecedente, la definizione dei rimborsi che, pertanto, non possono essere rimessi alle modalità di adempimento dell'obbligazione accessoria.

Nelle due tipologie di ammortamento, risulta definita, in modalità diverse, la pattuizione dell'obbligazione principale, completa dei valori periodali, l'una espressa, **in via residuale, dai rimborsi pattuiti**, l'altra espressa, nell'**equivalenza intertemporale** del capitale iniziale alle rate corrisposte alle distinte scadenze.

PATTUIZIONE: AMMORTAMENTO ALL'ITALIANA.

(finanziamento € 1.000 TAN 10%, 3 annualità)

Anni	Utilizzo capitale	rimborso	Interessi maturati
1	1.000	333,3	100,0
2	666,6	333,3	66,7
3	333,3	333,3	33,3
		1.000	200,0

PATTUIZIONE: AMMORTAMENTO AALA FRANCESE

(finanziamento € 1.000 con ammortam. In 3 annualità)

	1° Rata (C ₁)	2° Rata (C ₂)	3° Rata (C ₃)	
1.000 =	398,1/(1+10,0%)	+ 398,1/(1+2 x 10,0%)	+ 398,1/(1+3 x 10,0%)	<i>Utilizzo medio del capitale</i>
rimborsi	361,9	331,8	306,3	
Utilizzo capitale	1.000	638,1	306,3	€ 648,10

La distinzione trova un solido conforto e riscontro nella matematica finanziaria. E. Levi, con riferimento, in generale, ai rimborsi periodici di un finanziamento considera due diverse modalità di concordare la pattuizione: i) una forma *elementare* che distingue i pagamenti in conto interessi e pagamenti in conto capitale, nella quale si conviene il pagamento periodico degli interessi maturati (senza capitalizzazione) e, distintamente il graduale rimborso del capitale; ii) una forma più complessa, nella quale l'operazione è concepita *come uno scambio fra la somma inizialmente mutuata e l'insieme dei pagamenti che il debitore farà al mutuante, senza fare distinzione fra pagamenti in conto capitale e pagamenti in conto interessi* e, in questo caso, occorre stabilire, non più una legge per il calcolo interessi semplici, ma una legge che determini la "equivalenza" fra prestazioni e controprestazioni. (E. Levi, *Corso di matematica finanziaria e attuariale*, 1964, pagg. 215 e segg.; cfr. anche D'Amico, Luciano e Peccati, *Calcolo finanziario, Temi base e*

8. Nella determinazione della rata pattuita, la pronuncia, in una **commistione con il diverso ordinamento del mercato finanziario presieduto dal TUF**, risulta legittimare, con i matematici di tale mercato, il principio di equivalenza finanziaria informata all'interesse composto che, come noto anche ai non addetti, per il medesimo tasso convenuto - nella *spettanza* degli interessi inclusi nella rata – contempla interessi su interessi .

Nella pronuncia: *‘Tra gli studiosi della matematica applicata è acquisito che il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l’equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria che postula la necessità di rendere omogenee grandezze o valori disomogenei perché riferiti a momenti temporali diversi, rendendo indifferente il tempo (ciò si verifica, ad esempio, nei mutui di denaro ove la remunerazione del capitale sia periodica, essendo i frutti acquisiti dal mutuante non tutti alla fine dell’operazione ma periodicamente, o quando si deve quantificare l’importo al tempo presente corrispondente alla somma dei valori attuali di tutte le rate future della rendita vitalizia in caso di riscatto, ex art. 1866 c.c.)’.*

Finanz. triennale. € 1.000, TAN 10%, regime composto. Pattuizione e adempimento.				Tav. 5.C			
Cfr.: Tav. 5.C2	PATTUIZIONE. Determinazione canone/rata.			utilizzo medio di capitale:			
	<u>1° Rata (C₁)</u>	<u>2° Rata (C₂)</u>	<u>3° Rata (C₃)</u>	prezzo ex art. 1284 c.c.:			
1000 =	$402,1/(1+10,0\%)^1$	+	$402,1/(1+10,0\%)^2$	+	$402,1/(1+10,0\%)^3$	€ 645,50	$206,3/(645,5 \times 3) = 10,6\%$
Rimborso Cap. =	365,6	332,3	302,1				
Cfr.: Tav. 5.C1	ADEMPIMENTO. Piano di ammortamento.			utilizzo medio di capitale:			
	<u>1° Rata (C₁)</u>	<u>2° Rata (C₂)</u>	<u>3° Rata (C₃)</u>	prezzo ex art. 1284 c.c.:			
1000 =	$402,1/(1+10,0\%)^3$	+	$402,1/(1+10,0\%)^2$	+	$402,1/(1+10,0\%)^1$	€ 687,80	$206,3/(687,8 \times 3) = 10,0\%$
Rimborso. Cap. =	$R - D_0 \times 10,0\%$ 302,1	+	$R - D_1 \times 10,0\%$ 332,3	+	$R - D_2 \times 10,0\%$ 365,6		

10. Nella pronuncia delle Sezioni Unite,

mentre da un lato **non si scorge alcuna criticità nell'impiego improprio dell'interesse composto** (annuale o infrannuale) - che esprime una obbligazione accessoria, inclusa nella rata, più elevata, per un TAE inferiore al corrispondente tasso ex art. 1284 c.c. - né ci si avvede, nell'adempimento, dell'inversione temporale dello scaglionamento dei rimborsi espresso nell'equivalenza finanziaria della rata pattuita,

dall'altro, **si ravvisa invece, nell'adempimento, una patologia nel TAE maggiore del TAN nominale proprio dell'art. 1284 c.c.**, che accompagna la periodicità infrannuale delle rate, dove ordinariamente gli intermediari, mutando la capitalizzazione degli interessi dalla periodicità annuale a quella infrannuale, conseguono la maggiorazione degli interessi.

- 11. Il TAN, come ogni tipologia di tasso (TAE, TIR, TAEG), è sempre espresso su base annua, mentre, matematicamente, la periodicità di capitalizzazione degli interessi e, **distintamente**, quella di pagamento possono essere convenute in termini infrannuali, annuali o pluriannuali. Sul piano logico e matematico capitalizzazione e pagamento rispondono a concetti distinti. **Nella matematica finanziaria si distingue il *compounding period* dal *payment period*: un finanziamento può essere espresso nel regime composto annuale con rate di pagamento mensili o in regime composto mensile con rate di pagamento annuale. I due aspetti rimangono concettualmente distinti e separati.**
- Diversamente, nella generalità dei finanziamenti con ammortamento alla francese, come anche nelle operazioni di leasing, quando la periodicità delle rate è prevista con cadenza infrannuale, la rata risulta **impropriamente** determinata dagli intermediari nella capitalizzazione composta infrannuale, anziché annuale, per un importo ulteriormente maggiorato: in tale circostanza, nell'adempimento, con l'impiego del regime composto infrannuale, nell'inversione della composizione della rata, il TAE esprime un valore diverso (questa volta maggiore), del tasso proporzionale ex art. 1284 c.c.

12. La mistificazione viene consumata, sul piano operativo, con il passaggio al tasso periodale, cogliendo la confusione determinata dall'adozione del tasso periodale proporzionale (**TAN/m**), che il TAN della capitalizzazione infrannuale condivide con la capitalizzazione semplice, mentre al TAN della capitalizzazione annuale corrisponde propriamente il tasso periodale finanziariamente equivalente $(1+\text{TAN})^{1/m} - 1$. Valga ad esempio il criterio praticato per i mutui concessi dall'INPS, riportati sul sito dell'Istituto.

Quando le rate/canoni sono disposte con cadenza infrannuale, non vi è alcuna ragione o necessità – nella definizione della rata/canone e nell'imputazione alle distinte scadenze - di ricorrere al diverso impiego del TAN periodale in luogo dell'annuale. E' sufficiente esprimere il tasso annuale, riferito all'unità periodale di calcolo espressa in anni o frazioni (ad es. per la periodicità semestrale: 1/2, 1, 3/2, ... anni, in luogo di 1, 2, 3 ... semestri) – così come è prescritto per il TAEG, quale che sia la periodicità dei pagamenti - e quand'anche si volesse, alternativamente, utilizzare il tasso dell'unità periodale infrannuale, questo va individuato, propriamente, nel valore finanziariamente equivalente, non in quello proporzionale.

13. Al riguardo nella pronuncia si riporta:

‘Non potrebbe escludersi in astratto che l’operazione di finanziamento si realizzi mediante la produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG, ma tale evenienza sarebbe una patologia da affrontare caso per caso, nel quadro delle domande ed eccezioni delle parti, attraverso indagini contabili volte a verificare se nella singola fattispecie siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti (è coerente l’affermazione per cui stabilire in concreto se vi sia, o no, produzione di interessi su interessi, è questione di fatto incensurabile in sede di legittimità, cfr. Cass. n. 9237/2020, n. 8382/2022, n. 13144/2023 cit.). Pertanto, al principio che si chiede di enunciare, nel senso di dichiarare in generale la invalidità dei piani di ammortamento «alla francese», può risponderci avendo riguardo ai piani standardizzati tradizionali, rispetto ai quali deve escludersi che si verifichi la situazione patologica poc’anzi descritta’.

Ammortamento francese: regime semplice, composto annuale e composto mensile.
(importo € 1000,0; TAN 10%; n. 60 rate mensili)

Tav. 4

Mese	REG. SEMPLICE: TAN 10%				REG. COMPOSTO ANNUALE 10%				REG. COMP. MENSILE: 10%							
	tasso periodale: 10%/12 = 0,83333%				tasso periodale: $(1+10\%)^{(1/12)} - 1 = 0,797414\%$				tasso periodale: $(1+10\%)^{(1/12)} - 1 = 0,797414\%$				tasso periodale: 10%/12 = 0,83333%			
	interessi su quota cap. in scad.				interessi su quota cap. in scad.				interessi su debito residuo				interessi su debito residuo			
	Quota capitale	Quota interessi	Rata	Capitale residuo	Quota capitale	Quota interessi	Rata	Capitale residuo	Quota capitale	Quota interessi	Rata	Debito residuo	Quota capitale	Quota interessi	Rata	Debito residuo
0				1.000,0				1.000,0				1.000,0				1.000,0
1	20,45	0,17	20,62	979,55	20,87	0,17	21,04	979,13	13,06	7,97	21,04	986,94	12,91	8,33	21,25	987,09
2	20,28	0,34	20,62	959,26	20,70	0,33	21,04	958,43	13,17	7,87	21,04	973,77	13,02	8,23	21,25	974,06
3	20,12	0,50	20,62	939,14	20,54	0,50	21,04	937,89	13,27	7,77	21,04	960,50	13,13	8,12	21,25	960,94
4	19,96	0,67	20,62	919,18	20,38	0,66	21,04	917,51	13,38	7,66	21,04	947,13	13,24	8,01	21,25	947,70
5	19,80	0,82	20,62	899,39	20,22	0,82	21,04	897,29	13,48	7,55	21,04	933,64	13,35	7,90	21,25	934,35
...
...
56	14,06	6,56	20,62	55,46	13,48	7,55	21,04	52,87	20,22	0,82	21,04	82,49	20,38	0,86	21,25	83,25
57	13,98	6,64	20,62	41,48	13,38	7,66	21,04	39,50	20,38	0,66	21,04	62,11	20,55	0,69	21,25	62,69
58	13,90	6,72	20,62	27,57	13,27	7,77	21,04	26,23	20,54	0,50	21,04	41,57	20,72	0,52	21,25	41,97
59	13,83	6,80	20,62	13,75	13,17	7,87	21,04	13,06	20,70	0,33	21,04	20,87	20,90	0,35	21,25	21,07
60	13,75	6,87	20,62	-	13,06	7,97	21,04	-	20,87	0,17	21,04	-	21,07	0,18	21,25	-
	1.000,0	237,4	1.237,4		1.000,0	262,13	1.262,1		1.000,0	262,1	1.262,1		1.000,0	274,8	1.274,8	
	Finanziamento medio annuo 474,76				Finanziamento medio annuo 468,78				Finanziamento medio annuo 547,89				Finanziamento medio annuo di 549,65			
	Prezzo: Totale interessi/Finar 10,00%				Prezzo: Totale interessi/Finar 11,18%				Prezzo: Totale interessi/Finar 9,57%				Prezzo: Totale interessi/Finanz. 10,00%			
	Tasso effettivo annuo (TAE) 9,08%				Tasso effettivo annuo (TAE) 10,00%				Tasso effettivo annuo (TAE) 10,00%				Tasso effettivo annuo (TAE) 10,47%			

16. L'ammortamento alla francese, riportato nell'ordinanza di rimessione, prevede in contratto la rata mensile e il TAN del 5,40% che - impiegato mensilmente nel rapporto proporzionale (TAN/12) in luogo del rapporto equivalente $[(1 + \text{TAN})^{1/12} - 1]$ - conduce ad un TAE maggiore (5,54%), rivelando la capitalizzazione infrannuale, con la patologia riconosciuta dalle S.U.

Buona parte dei finanziamenti con ammortamento alla francese prevedono la rata infrannuale ed impiegano il tasso periodale nel valore corrispondente al rapporto proporzionale: pertanto, non rispondono al piano standardizzato tradizionale richiamato dalle S.U., presentando la menzionata anomalia ($\text{TAE} > \text{TAN}$).

Tale aspetto palesa la contraddizione su cui si fonda la pronuncia: anche in tale circostanza, ritenendo legittima l'equivalenza finanziaria espressa nella pattuizione della rata costante e la corrispondente inversione dei rimborsi che interviene nell'adempimento, rimarrebbe enigmatica la natura della patologia segnalata dalle S.U., che nella circostanza procede dalla pattuizione stessa.

- **17.** Ad una prima verifica si scorge che buona parte degli ammortamenti alla francese operativi sul mercato rimangono esclusi dal principio di diritto espresso dalla pronuncia.

- 1. Oltre ai **finanziamenti alla francese a tasso variabile**, rimango esclusi dalla *forma standardizzata tradizionale* della sentenza i finanziamenti **privi del piano di ammortamento allegato**, per i quali le stesse argomentazioni avanzate dalla sentenza sembrano precludere ogni forma di validità del contratto.

- 2. Ma, anche la generalità dei finanziamenti a tasso fisso, con piano di ammortamento allegato e debitamente sottoscritto, a giudizio della pronuncia, presentano aspetti di patologia contrattuale quando siano espressi nella **periodicità infrannuale** e, con la rata definita nel regime composto infrannuale, matematicamente esprimono un TAE maggiore del TAN corrispondente al tasso ex art. 1284 c.c.



18. Rimane, altresì, aperto l'accertamento giudiziario di ogni altra diversa criticità, non specificatamente esaminata nella pronuncia. La sentenza si è occupata esclusivamente delle **due doglianze avanzate determinatezza dell'oggetto e trasparenza, tralasciando la criticità del maggior costo implicito nel regime composto impiegato nella determinazione della *spettanza* degli interessi inclusi nella rata pattuita.**

Senza la pattuizione della *spettanza* degli interessi maggiorati espressa nella pattuizione della rata al tasso espresso nel regime composto, nelle distinte scadenze non si potrebbero imputare anticipatamente tutti gli interessi maturati. In altri termini, con la rata costante definita in regime semplice, essendo di importo più basso non vi sarebbe capienza per l'imputazione degli interessi maturati calcolati al medesimo tasso sul debito residuo. **L'imputazione anticipata degli interessi maturati sul debito residuo al tasso convenuto presuppone maggior costo espresso nella *spettanza* calcolata in regime composto.**

19. LA CILIEGINA OFFERTA DALLA SENTENZA:

Rimane matematicamente assodato che con l'importo della rata (R), per il medesimo tasso, si conviene, di fatto, una *spettanza* degli interessi inclusa maggiorata, espressa complessivamente da: $I = \Sigma R - C$.

In tale circostanza, l'omessa indicazione in contratto del maggior costo va soggetta alla sanzione suggerita dalla stessa sentenza:

‘La doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema «composto» di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, comma 4, T.u.b. («I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati»), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un «prezzo» o costo aggiuntivo del prestito e l'applicazione del tasso sostitutivo (comma 7)’.

Grazie per l'attenzione

Dott. Roberto Marcelli

Copia del documento e delle slide sono disponibili su richiesta a:

e-mail: info@studiomarcelli.com

